



OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 390/2022/R/EEL Orientamenti in materia di configurazioni per l'autoconsumo previste dal decreto legislativo 199/2021 e dal Decreto legislativo 210/2021

Le **Comunità Energetiche Rinnovabili** e le **Configurazioni di autoconsumo collettivo** rappresentano uno strumento di **welfare strutturale** in grado non solo di portare benefici alla rete elettrica e all'ambiente ma, come ampiamente dimostrato dalle esperienze diffuse grazie alla norma sperimentale, **una straordinaria occasione di risparmio in bolletta**, tema quanto mai attuale, e di **innovazione ambientale, tecnologica e sociale**.

Per questa ragione, seppur soddisfatti dell'impianto generale predisposto da ARERA in merito all'attuazione dei due decreti legislativi di recepimento delle direttive europee in tema di autoconsumo, non possiamo come **primo elemento sottolineare il grave ritardo con cui si apre questa consultazione**, che porterà inevitabilmente ad avere delle Regole definite entro fine anno. Ovvero con **ben 6 mesi di ritardo** da quanto previsto dal D.Lgs. 199/2021 che all'Articolo 32 indicava ad ARERA 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto stesso per la definizione dei provvedimenti necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili e all'Articolo 8 indicava 180 giorni per aggiornare i meccanismi di incentivazione. Incentivi di cui siamo ancora in attesa. Ritardi gravi che si stanno ripercuotendo sulle numerose esperienze nate e in procinto di nascere. Almeno 70 secondo l'ultimo censimento di Legambiente Comunità Rinnovabili¹. Senza dimenticare le occasioni per i Piccoli Comuni grazie proprio ai fondi del PNRR. Ritardi che potranno ulteriormente peggiorare come dichiara la stessa ARERA nel documento in oggetto (4.85) a causa di un'infrastruttura informatica da sviluppare e implementare sulla base delle nuove regole proposte. Per questa ragione, come firmatari di questo documento, chiediamo con forza un'**accelerazione al processo per la definizione finale delle disposizioni in materia di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili**, proprio con l'obiettivo di poter cogliere in modo più celere possibile tutti i vantaggi di queste nuove configurazioni energetiche. **[S 12]**

Con questo stesso obiettivo, vogliamo portare alla vostra attenzione un **secondo elemento di criticità**, infatti, nonostante il D.Lgs. 199/2021, all'articolo 10, permetta esplicitamente la possibilità di creare CER anche attraverso l'energia termica, ARERA, in questo documento **non affronta minimamente il tema**, citando però l'energia termica (4.24d) tra le possibili opzioni per la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili ma lasciando disattese regole e definizioni per la loro realizzazione. Una mancanza grave se consideriamo da un lato l'incidenza in bolletta dell'energia termica per imprese e famiglie e dall'altro i risultati ottimali ottenuti dalle cooperative storiche. Un esempio da seguire e da

¹ <https://www.comunirinnovabili.it/legambiente-presenta-comunita-rinnovabili-2022/>

accelerare soprattutto per quei territori dove reti di teleriscaldamento innovative e alimentate da fonti rinnovabili possono giocare un ruolo chiave.

Non solo, seppur apprezzata la proposta per l'individuazione delle aree sottese alle cabine primarie, si ritiene di fondamentale importanza esplicitare come i distributori locali possano, nel mentre che viene sviluppata la piattaforma informatica fruibile agli utenti, dare le informazioni necessarie alla costituzione delle CER. Già oggi sono diverse le criticità e alcuni distributori non danno le informazioni relative agli utenti sottesi alle cabine primarie bloccando di fatto i percorsi di costruzione delle comunità energetiche che vogliono farsi trovare a seguito della conclusione degli iter normativi e burocratici. **[S 4]**

A questi due elementi di carattere più generale ma prioritari si aggiungono alcune **criticità più tecniche** e che a nostro parere richiedono attenzione al fine di facilitare lo sviluppo delle diverse configurazioni:

- Innanzitutto, si fa richiesta di una **definizione chiara e univoca delle “zone di mercato”** richiamate in più parti sia dal documento in consultazione di ARERA sia nel D.L. 199/2001 dove definisce l’*“energia condivisa” come: in una comunità di energia rinnovabile o in un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati situati nella stessa zona di mercato”*.
- In secondo luogo, relativamente al punto 4.33, si richiede una specifica aggiunta alle casistiche per le quali ampliare i perimetri delle aree sottese alle cabine primarie. In particolare, fermo restando che gli scriventi concordano sulla ragionevolezza nel *“introdurre correzioni al fine di tener conto di criteri di prossimità tra le utenze e cabine primarie, di non separare tratti della medesima via, purché non particolarmente estesa, oppure al fine di non separare settori limitati di un medesimo quartiere cittadino ovvero agglomerati di case vicine tra loro”*, **si rileva la necessità di estendere tali correzioni anche ai Piccoli Comuni italiani (ossia quelli con meno di 5.000 abitanti) il cui territorio amministrativo è servito da due o più cabine primarie**. Così come previsto per le isole minori. Infatti, in questi contesti locali di forte matrice identitaria e comunitaria, ma oggi fragili, risulterebbe particolarmente penalizzante creare divisioni per mere questioni tecniche quali il perimetro delle cabine primarie.
- Guardando agli ostacoli incontrati fin qui nella progettazione di Comunità Energetiche Rinnovabili, non si può eludere una considerazione sull’accesso all’informazione circa il perimetro della cabina primaria. Sebbene la soluzione individuata al punto 4.35 di sviluppare una piattaforma GIS pubblicamente e facilmente consultabile che possa fornire tale informazione sembra essere la migliore soluzione alla criticità, nell’attesa che tale infrastruttura informatica venga resa operativa si richiede da subito che venga individuata una modalità provvisoria per fornire tali informazioni alle comunità energetiche nascenti ed evitare il blocco dello sviluppo di queste realtà. **[S 4]**
- È altresì importante individuare un **termine perentorio entro i quali i distributori dovranno fornire le informazioni necessarie per individuare gli utenti serviti dalla stessa cabina primaria**. Accompagnati da **sanzioni**, da destinare allo sviluppo di nuove comunità energetiche, per ritardi e mancate comunicazioni entro i termini stabiliti. **[S 4]**
- Al fine di facilitare lo sviluppo delle CER e la partecipazione dei diversi tipi di utenti è opportuno, inoltre, meglio definire i destinatari degli incentivi. Al punto 4.68, infatti, viene riportato che l’incentivo che verrà previsto dal MITE spetterà solo all’autoconsumo diffuso alimentato da impianti entrati in esercizio a partire dal 16 dicembre 2021. Ciò implica che l’autoconsumo legato agli impianti più vecchi di questa data e a disposizione delle diverse

configurazioni - CER o AUC - fino ad una potenza pari al 30% del totale non darà luogo all'erogazione della tariffa incentivante. Da questa definizione andrebbero, però, esclusi, gli impianti che non godono di ulteriori forme di incentivi come conto energia, SSP o RID. Inoltre, in merito alla messa a disposizione dei dati sull'autoproduzione/consumo dei singoli POD (sia degli impianti di produzione che dei consumatori), si ritiene che questi dovrebbero essere facilmente accessibili alle comunità energetiche in modo non solo di monitorare e perfezionare in itinere le dinamiche di condivisione e consumo dell'energia autoprodotta ma anche per permettere alle comunità energetiche di avere informazioni puntuali sul contributo di ciascuna utenza all'erogazione mensile dell'incentivo. **[S 10]**

- Fermo restando che le regole con cui si distribuisce l'importo dell'incentivo fra i membri della comunità energetica sono definite dalla comunità energetica stessa, e che tale importo viene erogato mensilmente dal GSE tramite un bonifico complessivo per tutta la configurazione (fatto salvo il caso dello scorporo in bolletta), risulta necessario che la comunicazione di effettuato bonifico da parte del GSE sia accompagnata da puntuale ed esaustiva informazione sui dati di consumo all'interno della configurazione, anche in formato digitale tramite apposito portale, come definito al punto 4.75 della Deliberazione in esame. In particolare, tale informazione dovrà indicare non solamente i dati complessivi mensili per tutta la comunità energetica (produzione, consumo, energia condivisa, etc.) ma anche, e soprattutto, **il contributo di ogni singola utenza della configurazione al raggiungimento dell'incentivo complessivo mensile calcolato sulla base dell'energia condivisa nella comunità energetica**. In questo modo, le comunità energetiche che lo riterranno opportuno potranno dividere l'importo dell'incentivo proporzionalmente a tali singoli contributi e potranno anche beneficiare di un'analisi puntuale che può aiutare la comunità energetica a migliorare le "abitudini energetiche" di ciascun membro. **[S 11]**
- Ulteriore elemento di criticità riguarda lo **scorporo in bolletta**. A partire dalle difficoltà gestionali che rendono difficile lo scorporo fisico dell'energia autoconsumata, ai ritardi per lo sviluppo dell'infrastruttura informatica che di fatto costituirà un nuovo ostacolo allo sviluppo di queste importanti e fondamentali realtà energetiche e sociali. Attenzione particolare vogliamo porla al punto 4.78 in cui si sottolinea l'impossibilità di applicare iva, accise e imposte e addizionali locali sull'energia autoconsumata per chi sceglie lo scorporo in bolletta. A tal proposito si ricorda che è opportuno che tali tributi vengano applicati all'energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete e non a quella autoconsumata da imprese e cittadini con il rischio di inficiare i benefici economici derivanti dall'autoconsumo. Inoltre, così come formulato, lo strumento dello scorporo in bolletta può presentare rilevanti criticità gestionali in talune occasioni. In particolare, si fa riferimento al caso in cui una CER sia costituita da centinaia o migliaia di utenti. Essendo ciascuno di essi libero di scegliere e cambiare il proprio fornitore energetico (al quale, secondo le disposizioni, compete la gestione dello scorporo in bolletta) in qualunque momento, risulterebbe eccessivamente oneroso e caotico per il referente della CER comunicare tali cambi, ogni volta. A tal fine si richiede uno studio approfondito sul modello, proprio per non inficiare lo sviluppo delle diverse configurazioni. **[S 12]**

I firmatari

Legambiente, Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale di Napoli Est, Comunità Energetica "CommOn Light" di Ferla (SR), Kyoto Club, Coordinamento Free, NeXt Nuova Economia, Federparchi, UdS -Unione degli Studenti, Anci Campania, Regalgrid Europe Srl, Libera - Associazioni, nomi e

numeri contro le mafie, Fondazione Con il Sud, UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, Coldiretti Campania, Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale “Critaro” di San Nicola da Crissa (VV), Fondazione Symbola, Forum Disuguaglianze e Diversità.